



---

Prot. n. 386/2005/FQ

Milano, 21 febbraio 2005

**OGGETTO:** Supplenze: corsi di perfezionamento validi solo se annuali

I corsi di perfezionamento sono valutati nelle graduatorie dei supplenti solo se sono annuali e se terminano con un esame finale. Per essere considerati annuali è però necessario che diano titolo al conseguimento di 60 crediti formativi universitari (Cfu), che sono l'equivalente di 1500 ore. Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dell'istruzione l'8 febbraio scorso, anche in vista dell'emanazione del Decreto sulla riapertura delle cosiddette graduatorie permanenti, previsto per marzo prossimo. Vale a dire, della riapertura dei termini per l'aggiornamento e l'integrazione degli elenchi provinciali dai quali vengono attinti i docenti da assumere nella scuola statale con incarico annuale (con retribuzione estiva) o fino al termine delle lezioni (senza retribuzione nei mesi di luglio e agosto). Il provvedimento, facendo riferimento a un parere del Consiglio universitario nazionale, chiarisce, inoltre, che non è possibile frequentare più di un corso per anno. Ciò perché nell'attuale ordinamento non si possono cumulare più di 60 Cfu per anno accademico.

**Il testo della nota ministeriale n. 133/2005**

*Ministero dell'Istruzione Prot. N 133 Roma, 8 febbraio 2005 D.G. per il personale della scuola Uff. III Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali Oggetto: Graduatorie permanenti - Corsi di perfezionamento. Tabella allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004.*

Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti anche da parte delle OO.SS. in merito alla valutabilità dei corsi di perfezionamento che, ai sensi della tabella, allegata alla legge n. 143/04, danno diritto a 3 punti quali "altro titolo".

La scrivente Direzione Generale, anche sulla base del parere espresso dal C.U.N. [1] nell'adunanza del 4 novembre 2004, ha acquisito sulla questione specifici chiarimenti dalla competente Direzione Generale per l'Università che, per opportuna conoscenza e norma, si trascrivono di seguito.

"La legge 143/04 [2] al punto C-11 dell'annessa tabella prescrive l'assegnazione di 3 punti per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

La stessa legge richiama quale elemento essenziale ai fini della valutazione del titolo la durata almeno annuale.

Nel sistema universitario i corsi di perfezionamento possono essere istituiti ai sensi del D.P.R. n. 162/82 con durata da 3 mesi ad un anno, organizzati sotto la responsabilità del Rettore e con il rilascio di un attestato di frequenza, sia ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 509/99 e del D.M. 270/04, con durata annuale [3] e con il rilascio del titolo di Master universitario di I o di II livello se successivi rispettivamente al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale.

In questo caso la annualità deve essere correlata ai crediti, ovvero 60 crediti pari a 1.500 ore: un credito è pari a 25 ore, 60 crediti ovvero una annualità sono pari a 1500 ore.

Ciò premesso, fermo restando l'autonomia delle Università ad istituire ed attivare corsi di perfezionamento in applicazione delle due diverse normative vigenti in materia, sarà cura dello scrivente richiamare l'attenzione delle autorità accademiche sulla normativa di cui alla Legge 143/04 tabella A. C-11 ed invitarle a rilasciare comunque, in caso di corsi di perfezionamento (ex D.P.R. 162/82 o D.M. 270/04), idonea certificazione con la specifica del monte ore".

Il Direttore Generale

*Giuseppe Casentino*

**Note:**

[1] La sigla sta per: Consiglio Universitario Nazionale.

[2] E' il dispositivo che ha introdotto i nuovi punteggi per le graduatorie permanenti provinciali dei supplenti. Prevede, tra le altre cose, la valutazione dei corsi di perfezionamento.

[3] In buona sostanza, sono valutabili solo i corsi di perfezionamento (master) introdotti con il nuovo ordinamento, che prevede la durata annuale misurata nell'ordine di 60 Cfu.

*Franco Quaglia*  
Sett. Istruzione e Cultura  
Segreteria Politica Federale

(tratto dal sito [www.cittadinolex.it](http://www.cittadinolex.it))